



SENT. 228/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Andrea Lupi Presidente

Rossella Scerbo Consigliere relatore

Domenico Guzzi Consigliere

Roberto Rizzi Consigliere

Erika Guerri Primo referendario

ha pronunciato la seguente sentenza

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n 54553 del registro di segreteria, proposto il 15 maggio 2019 dal Ministero della Difesa - Direzione generale della Previdenza Militare e della Leva in persona del direttore generale pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, viale dell'Esercito n.178-186;

Appellante Principale

CONTRO

OMISSIS (CF OMISSIS), nato a OMISSIS, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Cristina Bartolotta pec cristinabartolottaelemento@ordineavvocatisv.it e dall'avv. Daniela Crivelli pec daniela.crivelli72@ordineavvocatisv.it ed elettivamente domiciliato,

presso lo studio dell'avv. Marina Milli in Roma Piazzale Clodio n.8;

Appellato e Appellante incidentale

NEI CONFRONTI

dell'Inps, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e

difeso dagli avv.ti Sergio Preden pec

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, Antonella Petteri pec

avv.antonella.petteri@postacert.inps.gov.it, Luigi Caliulo pec.inps.gov.it,

Lidia Carvallo pec avv.lidia.carvallo@postacert.inps.gov.it, elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n, 29 negli uffici

dell'avvocatura centrale dell'istituto.

Appellante incidentale

AVVERSO

la sentenza n. 33/2019 del 21.2.2019 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Liguria, non notificata

Visti ed esaminati gli atti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 29 settembre 2020 la dottoressa Maria Luisa

Guttuso per il Ministero della Difesa, l'avv. Sergio Preden per l'Inps, e l'avv.

Federica Percoco per delega degli avv. Daniela Crivelli e Cristina Bartolotta

per il OMISSIS;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata il giudice monocratico presso la Sezione giurisdizionale per la regione Liguria, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal signor OMISSIS, appuntato dell'Arma dei Carabinieri in servizio dal 27.10.1981 sino al 14.10.2008, ha riconosciuto il diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario di inabilità con l'applicazione sulla

quota A di pensione, relativa al periodo di servizio maturato sino al 31.12.1995

e come tale calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 44% secondo

quanto previsto dall'art. 54, comma 1 del t.u. n. 1092/1973.

Ha, invece, respinto la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di

irripetibilità dell'indebito pensionistico, ammontante ad € 27.539,7, emerso

in sede di conguaglio del trattamento provvisorio di pensione con quello

definitivo, già recuperato dall'istituto previdenziale, in parte mediante

trattenute sul trattamento di quiescenza ordinario e per la restante mediante

recupero sugli importi arretrati liquidati a titolo di pensione privilegiata.

Il Ministero della Difesa, appellante in via principale con atto ritualmente

notificato il 16.5.2019 all'appellato OMISSIS e all'istituto previdenziale e

tempestivamente depositato il 5.6.2018, ha impugnato la sentenza nella parte

in cui ha accolto il ricorso per i seguenti motivi:

1) violazione, falsa ed errata applicazione degli artt.54 T.U. n. 1092/1973, art.

13 d.lgs n.503/1992, art. 1 legge n.335/1995; violazione del principio del ne

bis in idem , artt. 6 e 39 T.U. n. 1092/1973;

Secondo l'appellante l'art. 54, comma1, T.U. n.1092/1973, come si desume

dal suo tenore letterale, troverebbe applicazione solo nei confronti di coloro

che, al momento del collocamento in quiescenza, abbiano maturato

un'anzianità complessiva di almeno quindici anni e non più di venti anni di

servizio utile.

L'applicazione, anche nell'ambito del sistema misto, dell'aliquota del 44%

nei confronti dei soggetti cessati dal servizio con un'anzianità inferiore a venti

anni, si tradurrebbe in una duplice valutazione dello stesso periodo, in

contrasto con il divieto sancito dall'art. 6 del TU n. 1092/1973.

L'appellante ha concluso con la richiesta di riforma della sentenza impugnata e ha avanzato istanza di sospensione dell'esecuzione.

Con memoria costitutiva e contestuale atto di appello incidentale, notificato il 12 luglio 2019, il signor OMISSIS in merito all'appello proposto dal Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto con ampi richiami alla giurisprudenza delle Sezioni d'appello ( Sez.II n. 208/2019 e n.197/2019; Sez. I n. 422/2018).

Ha, inoltre, impugnato il capo della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di declaratoria di irripetibilità dell'indebitto, per violazione e/o errata applicazione dell'art.162 del TU n 1092/1973.

Erroneamente il giudice di prime cure avrebbe rigettato il ricorso basandosi sulla natura provvisoria del primo provvedimento di liquidazione della pensione, interpretando la normativa vigente in maniera difforme dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite (n.2/QM/2012 del 2.7.2012).

Ha concluso con la richiesta di accoglimento del ricorso con restituzione delle somme trattenute .

In via subordinata, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per omessa o apparente motivazione su un punto controverso costituente questione di fatto, con conseguente rinvio al primo giudice.

Con memoria costitutiva e atto di appello incidentale, notificato il 12.7.2019 al Ministero della Difesa e il 22.7. 2019 al procuratore del signor OMISSIS , l'Inps ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 54 del T.U. n. 1092/1973 e dell'art.1, comma 12 della legge 8.8.1995,n.335

Secondo l'istituto previdenziale l'art. 54 sarebbe una disposizione speciale, non applicabile alle pensioni liquidate con il sistema misto di cui all'art.1,

comma 12 della legge n. 335/1995, ma solo alle pensioni liquidate integralmente con il sistema retributivo ai militari cessati dal servizio con un'anzianità maggiore di quindici anni e non superiore a venti, come si potrebbe dedurre con facilità da un'interpretazione sistematica con l'art. 52 del medesimo testo unico, che riconosce il diritto a pensione a favore dei militari cessati dal servizio per infermità o inidoneità al servizio con un'anzianità di quindici anni.

L'interpretazione accolta dalla sentenza impugnata porterebbe a risultati palesemente irrazionali e in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. perché, a parità di retribuzione, farebbe conseguire un trattamento pensionistico maggiore ai titolari di trattamento misto rispetto a quello retributivo, in teoria più favorevole.

Ne discenderebbe che l'opzione interpretativa costituzionalmente orientata sarebbe quella che esclude l'applicabilità della norma alle pensioni liquidate con il sistema misto.

Inoltre andrebbe considerato che l'applicazione dell'art 54 rappresenterebbe un'evidente violazione dell'art.1 comma 12 della legge n.1995, che nello stabilire che la quota retributiva della pensione è corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31.12.1995, imporrebbe di far riferimento all'anzianità reale e non a quella fittizia.

Correttamente con il provvedimento definitivo di pensione sarebbe stato applicato l'art. 44 del T.U. n.1092/1973, in quanto norma di sistema che disciplina la misura del trattamento normale.

In via alternativa sarebbe applicabile il comma 9 dell'art 54 che riguarda i

soggetti cessati dal servizio con un'anzianità inferiore a 15 anni .

Con ordinanza n.36/2019 del 16 luglio 2019 l'istanza di sospensione è stata rigettata per insussistenza del fumus boni iuris.

All'odierna udienza, il rappresentante del Ministero della Difesa ha confermato le conclusioni di accoglimento dell'appello anche alla luce della sopravvenuta giurisprudenza della Sezione siciliana d'appello (sen. n. 40 e n. 43/2020).

Anche il rappresentante dell'Inps ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, alla luce della sopravvenuta giurisprudenza della sezione siciliana, che si è discostata dall'orientamento sinora seguito dalle altre Sezioni di appello, ha chiesto la rimessione della questione di massima alle Sezioni Riunite, evidenziando che l'indirizzo interpretativo invocato dal pensionato comporta per l'istituto un notevole aggravio dei costi quantificabile in 3 miliardi di euro. Sentito il difensore del signor OMISSIS, che si è riportato alle conclusioni scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In via pregiudiziale va disposta, ex art.184 c.p.c. la riunione degli appelli in quanto diretti avverso un'unica sentenza.

2) L'appellante principale, Ministero della Difesa -Arma dei carabinieri, e l'appellante incidentale Inps hanno impugnato la sentenza di accoglimento, ciascuno deducendo un unico articolato motivo di appello, attinente alla violazione di legge degli artt. 54 del t.u. n. 1092/1973, 1, comma 12, legge n.335/1995 e 13 d.lgs n.503/1992, sostanzialmente coincidente nelle sottese argomentazioni, e che, pertanto, possono essere esaminate congiuntamente.

2.1) La sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto dell'odierno appellato

appuntato dell'Arma dei carabinieri, cessato dal servizio a decorrere del

2008 con un'anzianità complessiva di 32 anni, di cui 17 e 9 mesi maturati

anteriormente al 31.12.1995, a vedersi liquidata la quota A della pensione,

calcolata con il sistema misto, mediante l'applicazione dell'aliquota del 44%

prevista dall'art. 54, comma 1, t.u. n.1092/1973.

Secondo gli appellanti avrebbe, invece, dovuto essere applicata la diversa

percentuale prevista dall'art 44 del medesimo testo unico, perché l'art 54

sarebbe una norma speciale applicabile solo per i militari che alla data di

cessazione dal servizio vanterebbero un'anzianità complessiva non superiore

a venti anni; non sarebbe questo il caso del ricorrente che al momento della

cessazione dal servizio aveva maturato un'anzianità complessiva paria 32

anni.

L'appello non è fondato.

2.2) Il collegio non ravvisa motivi per discostarsi dall'orientamento

consolidato espresso da le Sezioni centrali d'appello di questa Corte ( ex

plurimis Sez. II n. 205/2019, n.208/2019, n.308/2019, n.394/2019, n.21/2020;

Sez.III n.228/2019, n. 266/2019, n. 267/2019; Sez. I n. 422/2018) secondo il

quale il richiamato art. 54, comma 1 "in quanto contribuisce a definire gli

ordinari criteri di calcolo della pensione per il personale militare" è applicabile

ai fini del calcolo della quota A della pensione, liquidata con il sistema misto,

per i militari che alla data del 31.12.1995 avevano maturato un'anzianità di

servizio inferiore ai 18 anni.

Ritiene il collegio che la diversa esegesi dell'art 54, comma 1 propugnata dagli

appellanti secondo la quale si tratterebbe di una norma speciale riguardante

la limitata categoria di personale cessato dal servizio con un'anzianità

complessiva non superiore a venti anni, non possa essere accolta perché in contrasto con l'univoco dato testuale della norma (rubricata come trattamento normale) "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di vent'anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile". Dirimente è il collegamento lessicale e logico con il comma successivo "la percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80% per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo".

2.3) Il Ministero della Difesa sostiene, altresì, che l'applicazione anche nell'ambito del sistema misto, dell'aliquota del 44% nei confronti dei soggetti cessati dal servizio con un'anzianità inferiore a venti anni, si tradurrebbe in una duplice valutazione dello stesso periodo di servizio in contrasto con il divieto sancito dall'art. 6 del T.u. n 1092/1973.

L'argomento è privo di pregio: non ci si trova in presenza di una doppia valorizzazione dello stesso periodo ma di una modalità di valutazione del servizio dei militari, da sempre ispirata a criteri più favorevoli rispetto a quello del personale civile, in considerazione della particolare gravosità del lavoro prestato.

2.4) Il collegio ritiene priva di fondamento anche l'ulteriore argomentazione secondo cui l'opzione interpretativa seguita dal primo giudice determinerebbe un'evidente violazione dell'art.1, comma 12 della legge n.1995 che nello stabilire che la quota retributiva della pensione è corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31.12.1995, imporrebbe di far riferimento all'anzianità reale e non a quella fittizia. Infatti è proprio la norma introdotta dalla legge di riforma a prevedere che la quota di pensione, relativa all'anzianità di servizio maturata sino al 31.12.1995, venga liquidata

“secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data” senza ulteriori specificazioni o limitazioni.

E' singolare che, per superare tale asserito contrasto si faccia riferimento ad una norma, l'art. 44 del medesimo t.u. n. 1092/1973, che ha visto anch'essa la sua nascita in vigenza del sistema retributivo puro e che, riguardando esclusivamente il personale civile non può essere assunta a parametro di sistema applicabile anche al personale militare.

Argomentazioni non dissimili valgono ad escludere la praticabilità dell'opzione interpretativa, prospettata in via subordinata dall'Inps, di applicare l'art 54, comma 9, Tu n 1092/1973 che riguarda il militare cessato dal servizio per limiti di età con un'anzianità complessiva inferiore a quindici anni: trattasi, infatti, di una situazione completamente diversa da quella dell'appellato che aveva maturato un'anzianità maggiore già alla data del 31.12.1995.

2.5) Secondo l'Inps l'interpretazione accolta dalla sentenza impugnata porterebbe a risultati palesemente irrazionali, in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. perché, a parità di retribuzione, farebbe conseguire un trattamento pensionistico maggiore ai titolari di trattamento misto rispetto a quello retributivo che, in teoria, dovrebbe essere più favorevole. L'esempio è quello del militare cessato dal servizio con un'anzianità pari a sedici anni di cui quindici anteriori all'1.1.1996; costui si vedrebbe applicare l'aliquota del 44% e ad essa si aggiungerebbe la quota contributiva rapportata ad un anno. Il militare, cessato dal servizio con un'anzianità utile non superiore a venti anni maturata

anteriormente alla medesima data dell'1.1.1996, avente diritto ad una pensione liquidata interamente con il sistema retributivo si vedrebbe liquidata una pensione con l'aliquota del 44%, quindi, inferiore a quella del collega con una minore anzianità di servizio ante 1995; da qui la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata che escluda l'applicabilità dell'art. 54 alle pensioni liquidate con il sistema misto.

L'argomentazione, ancorché suggestiva, non coglie nel segno; la disparità di trattamento segnalata è una conseguenza "fisiologica" del criterio di valutazione previsto dal legislatore - la cui adozione costituisce espressione dell'esercizio di un potere discrezionale, come tale non censurabile se non manifestamente irragionevole - che accomunava e accomuna, con l'attribuzione di un'identica aliquota di rendimento, la posizione di soggetti titolari di anzianità contributive variabili in un range di cinque anni, con la conseguenza che nella sua applicazione concreta può dare luogo ad un medesimo trattamento pur in presenza di diverse anzianità di servizio.

Al riguardo, il collegio è dell'avviso che la rimozione del segnalato effetto distorsivo da un lato potrebbe trovare giustificazione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, nel fluire del tempo, dall'altro - e trattasi di argomentazione assorbente - non possa essere realizzata attraverso la sostanziale disapplicazione e l'aggiramento della normativa vigente, ma eventualmente debba essere rimesso ad ogni opportuna iniziativa legislativa.

2.6) Né a diverse conclusioni il collegio ritiene di dover giungere alla luce delle, allo stato attuale, isolate pronunce della Sezione siciliana d'appello, sostanzialmente basate su argomentazioni giuridiche non nuove e ampiamente disattese e cioè la specialità sotto il profilo soggettivo, dell'art. 54, applicabile

solo ai militari cessati dal servizio per limiti di età o inabilità non dipendente

da causa di servizio, con un'anzianità complessiva di meno di quindici anni.

Tale opzione, non è coerente per le ragioni sopra illustrate, con criteri di

interpretazione letterale, logica e sistematica, secondo lo stesso percorso

argomentativo seguito dal giudice siciliano impostato sul collegamento con

l'art. 52 del medesimo testo unico ( che fissa i requisiti di accesso al

trattamento normale); inoltre rende problematica l'individuazione della

disciplina relativa alla misura della pensione per un'intera categoria di

militari, cessati dal servizio per inabilità al servizio o limiti di età con

un'anzianità complessiva superiore a vent'anni. Conseguenza questa della

quale sembra rendersi conto anche la Sezione d'appello siciliana allorquando

richiama il comma 9 del medesimo articolo 54 che riguarda una ben

individuata categoria: i militari cessati dal servizio permanente o continuativo

per limiti di età con meno di quindici anni di servizio complessivo.

Trattandosi di questioni ampiamente ed esaurientemente valutate e tenuto

altresì conto dei principio di ragionevole durata del processo (ex art.4,comma

2 .g.c.),il collegio non ritiene di aderire alla richiesta della difesa

previdenziale di rimessione della questione di massima alle Sezioni Riunite,

ai sensi degli artt.114 c.g.c., 1, comma 7 d.l. n. 453/1993, conv. in legge

n.19/1994 integrata dall'art.42 l. n 69/2009.

Conclusivamente il ricorso principale del Ministero della Difesa e quello

incidentale dell'Inps sono respinti.

3) Con l'appello incidentale il signor OMISSIS ha impugnato il capo della

sentenza con il quale è stata respinta la domanda di declaratoria di irripetibilità

dell'indebito pensionistico emerso in sede di conguaglio tra pensione

provvisoria e quella definitiva.

Il giudice di prime cure ha respinto la domanda nel presupposto che nella fattispecie sottoposta al suo esame sarebbe da escludere in radice l'affidamento del percipiente stante la natura provvisoria del trattamento di quiescenza.

Nella sentenza non si fa alcuna valutazione in ordine alla causa dell'indebito che il ricorrente, in via presuntiva, ha ricondotto all'applicazione, in sede di liquidazione della pensione definitiva dell'art. 44 TU n.1092/1973, in luogo dell'art.54 del medesimo testo unico.

3.1) In primo luogo il collegio rileva, ai sensi dell'art.170, comma 1, c.g.c. l'ammissibilità dell'appello in quanto il motivo proposto, avuto riguardo alle argomentazioni che lo sostengono e ai criteri elaborati da consolidata giurisprudenza in materia (ex plurimis, SS.RR. n 10/QM/2000; Sez. II n. 16072016) introduce una questione di diritto afferente la disciplina dell'indebito pensionistico.

La sentenza gravata, come si è detto, ha rigettato la domanda con un sintetico richiamo all'art 162 del T.u. n. 1092,1973 e quindi alla natura provvisoria della prima erogazione in eccedenza; l'appellante incidentale si è, invece, richiamato all'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite in sede di risoluzione della questione di massima ( n. 2/QM/2012) che dell'art. 162 ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata integrata con l'evoluzione normativa successiva, indicando puntualmente le circostanze di fatto rilevanti ( periodo della corresponsione del trattamento pensionistico in via provvisoria, assenza di dolo e di rilevabilità dell'errore ) comunque non contestate dalla controparte ed emergenti dagli atti di causa, con conseguente

esclusione della necessità di accertamenti di fatto e rinvio al primo giudice.

3.2) Come è noto, la questione dell'irripetibilità dell'indebito accertato in sede di liquidazione della pensione definitiva ha dato luogo a orientamenti contrastanti nell'ambito della giurisprudenza; le Sezioni Riunite inizialmente avevano escluso radicalmente l'irripetibilità dell'indebito in applicazione della regola sancita dall'art. 162, T.u n. 1092/1973 (sen n. 1/1999/QM). Successivamente con la sentenza n. 7/Q/2007 l'organo nomofilattico ha affermato la regola opposta dell'irripetibilità, legata al fattore del mancato rispetto dei termini procedurali fissati per l'adozione del provvedimento definitivo.

A conclusione del travagliato iter le Sezioni riunite (2/QM/2012) si sono attestate su posizioni intermedie, volte ad escludere ogni automatismo fondato esclusivamente sull'inosservanza dei termini procedurali ed hanno affermato la necessità di una verifica puntuale del caso concreto, con riferimento a fattori quali il decorso del tempo e la rilevabilità dell'errore.

A tale orientamento questo collegio ritiene di doversi conformare, anche per l'efficacia che la legge attribuisce alle decisioni delle Sezioni Riunite (art.117 c.g.c.).

In primo luogo, non può essere disconosciuto che la liquidazione del trattamento definitivo è avvenuta con notevole ritardo, pari a circa sei anni e mezzo dalla cessazione dal servizio, rispetto ai termini procedurali di legge. Tale circostanza costituisce un fatto oggettivo che rileva in quanto tale, senza che alcun valore possa essere attribuito al fatto che, nella specie, l'ente previdenziale abbia operato come ordinatore secondario di spesa e che l'errore nella liquidazione del trattamento provvisorio debba essere ricondotto

all'esclusiva responsabilità del Ministero di appartenenza .

In pratica l'appellante incidentale , ha percepito una pensione provvisoria per quasi sette anni ; cioè per un periodo di tempo molto ampio , non solo se rapportato ai termini procedurali, ancorchè non perentori, previsti dalla legge ma anche ove si faccia riferimento ad altri termini previsti in materia pensionistica, a tutela non solo degli interessi specifici del pensionato connessi al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita, ma anche dell'interesse superiore alla certezza delle situazioni giuridiche.

Si pensi al termine triennale ex art 206 t.u. n 1092/73, ovvero a quello annuale ex artt. 9, d.P.r n. 428/85 e 5 d.P.r n 429/86 relativo alle variazioni (e alla conseguente ripetibilità delle maggior somme erogate) sulle partite pensionistiche di spesa fissa .

Non è dubitabile che l'inosservanza del termine per l'emanazione del provvedimento non comporti il venir meno del potere di ripetizione dell'indebito, tuttavia lo stesso deve essere esercitato in conformità con le regole e i principi generali informanti l'ordinamento di settore, che nella fattispecie si identificano in primo luogo nella particolare tutela sancita dall'art. 38 Cost.

Giova evidenziare che il resistente istituto previdenziale non ha offerto alla valutazione giudiziale elementi di fatto idonei ad escludere la buona fede della percipiente attraverso la dimostrazione, in concreto, della rilevanza, con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza dell'errore che aveva determinato la liquidazione non dovuta. Anzi, non essendo certe le ragioni che hanno comportato la modifica del provvedimento definitivo, resta preclusa ogni indagine circa la piena conoscibilità da parte del pensionato del "giusto"

provvedimento pensionistico

Conclusivamente, l'appello incidentale del OMISSIS è meritevole di accoglimento, con declaratoria del diritto alla restituzione degli importi già integralmente recuperati, maggiorati degli interessi legali, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, fondato essenzialmente sulla intrinseca funzione degli interessi corrispettivi destinati a mantenere indenne l'avente diritto della mancata disponibilità di somme di sua spettanza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Seconda Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa

RIGETTA

l'appello principale del Ministero della Difesa e quello incidentale dell'Inps avverso la statuizione di accoglimento del diritto alla liquidazione della pensione definitiva con l'applicazione dell'art. 54, comma 1, t.u. n. 1092/1973;

ACCOGLIE

l'appello incidentale del signor OMISSIS e, per l'effetto, dichiara il diritto all'irripetibilità dell'indebito, con condanna dell'amministrazione previdenziale alla restituzione degli importi già trattenuti, maggiorati degli interessi legali .

Liquida le spese legali a carico delle amministrazioni soccombenti , con vincolo di solidarietà, in € 1.000,00.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre 2020.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Rossella Scerbo

Andrea Lupi

Depositata in segreteria il 07 OTTOBRE 2020

Il Dirigente

f.to digitalmente

Sabina Rago

## DECRETO

Il presidente ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196

## DISPONE

che a cura della segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto art 52 ,a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente

Andrea Lupi

Depositata in segreteria il 07 OTTOBRE 2020

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

Sabina Rago

In esecuzione del provvedimento presidenziale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma 07 OTTOBRE 2020

IL DIRIGENTE

